

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

Liceo Ginnasio Statale "Pilo Albertelli"

Via Daniele Manin, 72 - 00185 ROMA - Tel. 06121127520

IX Distretto - Cod. Mecc.RMPC17000D - C.F. 80209610585

e-mail: rmpc17000d@istruzione.it pec: rmpc17000d@pec.istruzione.it

sito web: piloalbertelli.it

**Circolare n. 152
Roma 19/01/2022**

*Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito*

Oggetto: Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Nota congiunta 8 gennaio 2022, n. 8. Nuove norme sulla gestione dei casi di positività al COVID-19 nelle scuole. Prime indicazioni operative

La [circolare del Ministero della Salute](#) n°60136 del 30 dicembre 2021 e il nuovo decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 cambiano le regole da seguire in caso di positività di uno o più alunni. La [nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute](#) n. 11 del 8 gennaio 2022 ha disciplinato le modalità di gestione come illustrato nel seguito.

LE NUOVE REGOLE PER LE CLASSI

- In presenza di **1 solo caso di positività** nella classe, le attività didattiche (eccetto ovviamente per la persona positiva) proseguiranno in presenza con auto-sorveglianza.
- In presenza di **2 casi di positività** nella stessa classe, le attività didattiche proseguono in presenza con auto-sorveglianza per coloro che produrranno un certificato di completamento del ciclo vaccinale da non oltre 120 giorni, ovvero siano guariti dal Covid da non oltre 120 giorni, oppure ancora abbiamo ricevuto la terza dose. Per coloro che non producono il certificato, si attiverà la DAD per 10 giorni e per il rientro a scuola sarà necessario un certificato medico.
- In presenza di **3 casi di positività**, si attiverà la DAD per l'intera classe per 10 giorni e per il rientro sarà necessario, per tutti gli studenti, un certificato medico.

LE NUOVE REGOLE PER I DOCENTI

- In presenza di un solo caso di positività nella classe, per i docenti che hanno svolto attività in presenza per almeno quattro ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si dispone l'auto-sorveglianza.
- In presenza di due o tre casi di positività nella stessa classe, si applica quanto previsto per i contatti stretti ad alto rischio (circolare del Ministero della Salute 60136 del 30.12.2021), ossia:
 - per i non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di quattordici giorni, è prevista la quarantena per dieci

giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale si esegue un test molecolare o antigenico;

- i docenti con ciclo vaccinale completo da più di centoventi giorni, se asintomatici, vanno in quarantena per cinque giorni e poi fanno test molecolare o antigenico;- per i vaccinati con booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario nei centoventi giorni precedenti, o siano guariti nei centoventi giorni precedenti, non si applica la quarantena ma devono indossare dispositivi FFP2 per almeno dieci giorni dall'ultima esposizione al caso; il periodo di auto-sorveglianza termina dopo cinque giorni; alla prima comparsa dei sintomi è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

DEFINIZIONE DI AUTOSORVEGLIANZA

Per auto-sorveglianza si intende la possibilità di uscire di casa con obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione. Tutto questo purché la persona resti asintomatica. Il periodo di auto-sorveglianza previsto è di cinque giorni. Durante questo periodo deve essere eseguito un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi.

Se il soggetto risulta ancora sintomatico il tampone deve essere ripetuto nuovamente al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con il positivo.

Per chi resta asintomatico il periodo di auto-sorveglianza termina al quinto giorno senza obbligo di sottoporsi a un tampone. In altri termini, l'auto-sorveglianza si tramuta in sorveglianza con testing alla prima comparsa dei sintomi.

Da sottolineare l'obbligo della mascherina FFP2 per dieci giorni dall'esposizione, anche se l'auto-sorveglianza è terminata prima (senza sintomi, dopo 5 giorni). Resta ovviamente fermo l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.

Rimane vigente la regola che non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

REQUISITO VACCINALE PER GLI ALUNNI

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo sopra citato, è abilitata a prendere conoscenza in questo specifico caso dello stato vaccinale degli studenti.

TAMPONI GRATUITI

Fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica in regime di auto – sorveglianza, è stata introdotta la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

IL RUOLO DELLA EQUIPE ANTICOID DELLA A.S.L.

L'equipe anticovid della ASL dovrà provvedere alle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e dovrà garantire (si auspica) il supporto continuo mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Per qualsiasi comunicazione e ulteriori spiegazioni potete rivolgervi alle referenti COVID:

prof.ssa Letizia Grossi: letizia.grossi@piloalbertelli.it

prof.ssa Valentina Milza: valentina.milza@piloalbertelli.it

Roma, 19 gennaio 2022

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Volpe
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 D.lgs n.39/93)